

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2005

recante misure di emergenza relative al peperoncino, ai prodotti derivati dal peperoncino, alla curcuma e all'olio di palma

[notificata con il numero C(2005) 1454]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/402/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In forza del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione è tenuta a sospendere l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di un alimento o di un mangime che può comportare un grave rischio per la salute umana o ad adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio appropriato qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato.
- (2) In applicazione della decisione 2004/92/CE della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati <sup>(2)</sup>, gli Stati membri hanno effettuato controlli della presenza delle sostanze chimiche Sudan I, Sudan II, Sudan III e Sudan IV (Scarlet red). Queste sostanze sono state rinvenute in peperoncini e in prodotti derivati dal peperoncino, nonché nella curcuma e nell'olio di palma. Tutti i risultati sono stati notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.
- (3) Le sostanze Sudan I, Sudan II, Sudan III e Sudan IV (Scarlet red) sono state classificate nella categoria 3 delle sostanze cancerogene dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC).
- (4) I risultati indicano un'adulterazione che costituisce un grave rischio per la salute.
- (5) Data la gravità della minaccia per la salute, è necessario mantenere i provvedimenti di cui alla decisione

2004/92/CE ed estenderli alla curcuma e all'olio di palma. Occorre inoltre considerare la possibilità di un traffico triangolare, specialmente per quanto concerne i prodotti alimentari per i quali manca una certificazione di origine ufficiale. Al fine di tutelare la salute pubblica, è opportuno esigere che le partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma, importati nella Comunità in qualsiasi forma e destinati al consumo umano, siano accompagnate da un rapporto d'analisi fornito dall'importatore o dall'operatore del settore alimentare interessato, attestante che la partita non contiene Sudan I, Sudan II, Sudan III o Sudan IV (Scarlet red).

- (6) Il rapporto d'analisi che accompagna le partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma deve essere un documento originale vidimato dalle autorità competenti del paese che lo rilascia. Queste disposizioni hanno lo scopo di accrescere le garanzie offerte dal documento.
- (7) Gli Stati membri devono anche effettuare campionamenti casuali ed analisi su partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma presentate all'importazione o già in commercio.
- (8) È opportuno ordinare la distruzione delle partite adulterate di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma per evitarne l'introduzione nella catena alimentare.
- (9) Poiché i provvedimenti di cui alla presente decisione hanno un'incidenza sui mezzi impiegati dagli Stati membri per effettuare i controlli prescritti, è opportuno verificare, entro 12 mesi, l'efficacia di tali provvedimenti, al fine di valutare se siano ancora necessari per la tutela della salute pubblica.
- (10) Tale esame deve tenere conto dei risultati di tutte le analisi effettuate dalle autorità competenti.
- (11) Per le partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma importate prima della data di pubblicazione della presente decisione sono necessarie disposizioni transitorie.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245, 29.9.2004, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU L 27 del 30.1.2004, pag. 52.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «peperoncino»: pimenti del genere *Capsicum*, essiccati e tritati o polverizzati, classificati alla voce 0904 20 90 della nomenclatura combinata, in qualsiasi forma, destinati al consumo umano;
- b) «prodotti derivati dal peperoncino»: polvere di curry classificata alla voce 0910 50 della nomenclatura combinata, in qualsiasi forma, destinata al consumo umano;
- c) «curcuma»: curcuma essiccata e tritata o polverizzata, classificata alla voce 0910 30 della nomenclatura combinata, in qualsiasi forma, destinata al consumo umano;
- d) «olio di palma»: olio di palma classificato alla voce 1511 10 90 della nomenclatura combinata, destinato al consumo umano.

#### Articolo 2

##### Condizioni di importazione

1. Gli Stati membri vietano l'importazione di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma, a meno che le partite siano accompagnate da un rapporto d'analisi attestante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti:

- a) Sudan I (numero CAS 842-07-9),
- b) Sudan II (numero CAS 3118-97-6),
- c) Sudan III (numero CAS 85-86-9),
- d) Sudan IV o Scarlet red (numero CAS 85-83-6).

2. Il rapporto d'analisi è vidimato da un rappresentante dell'autorità competente.

3. Le autorità competenti degli Stati membri verificano che ciascuna partita di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma presentata all'importazione sia accompagnata dal rapporto d'analisi di cui al paragrafo 1.

4. In assenza del rapporto d'analisi di cui al paragrafo 1, l'importatore stabilito nella Comunità fa analizzare il prodotto per accertare che non contenga nessuna delle sostanze chimiche di cui al paragrafo 1. In attesa del rapporto d'analisi, il prodotto è trattenuto sotto controllo ufficiale.

#### Articolo 3

##### Campionamento e analisi

1. Al fine di verificare l'assenza delle sostanze chimiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure adeguate, comprendenti prelievi casuali e analisi di partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma presentate all'importazione o già in commercio.

Gli Stati membri informano la Commissione, tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, di tutte le partite che risultano contenere queste sostanze.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, con frequenza trimestrale, sulle partite per le quali è stata accertata l'assenza di queste sostanze. Le relazioni sono presentate entro il mese seguente ogni trimestre.

2. Le partite sottoposte a campionamento e ad analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima di essere immesse in commercio.

#### Articolo 4

##### Frazionamento delle partite

Qualora la partita sia frazionata, una copia autenticata del rapporto d'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, accompagna ciascuna parte della partita frazionata.

#### Articolo 5

##### Partite adulterate

Le partite di peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma che risultano contenere una o più sostanze chimiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono distrutte.

#### Articolo 6

##### Copertura delle spese

Le spese relative alle analisi, allo stoccaggio e alla distruzione conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 5 sono a carico degli importatori o degli operatori del settore alimentare interessati.

*Articolo 7***Disposizioni transitorie**

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, per le partite esportate dal paese di origine prima della data di pubblicazione della presente decisione, gli Stati membri accettano il rapporto d'analisi per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), senza la vidimazione ufficiale prevista in tale disposizione.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, per le partite esportate dal paese di origine prima della data di pubblicazione della presente decisione, gli Stati membri accettano l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), senza il rapporto d'analisi previsto in tale disposizione.

*Articolo 8***Riesame**

La presente decisione è riesaminata entro il 22 maggio 2006.

*Articolo 9***Abrogazione**

La decisione 2004/92/CE è abrogata.

*Articolo 10***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*